UFFICIO V – Ambito Territoriale di Torino

Area 11 – UFFICIO SOSTEGNO ALLA PERSONA E ALLA PROGETTUALITA’

Incontro del Dirigente ATP Torino con i Dirigenti Scolastici e i Coordinatori Didattici di Torino e Città Metropolitana

19 ottobre 2022
ore 10 - 11

FAQ

Il mancato rinnovo di una certificazione di disabilità obbliga la scuola alla redazione di un Piano didattico Personalizzato?

Il Verbale della Legge 104/92 è un documento per cui è previsto, o meno, il rinnovo. L'anno è indicato nel documento stesso alla voce «*Revisione*».
In caso di mancato rinnovo, all'allievo devono essere offerti, comunque, tutti gli strumenti che gli consentano il raggiungimento del successo scolastico e formativo; un Piano didattico Personalizzato, pertanto, è sicuramente uno strumento efficace e funzionale a tal fine.

A riguardo si ritiene opportuno sottolineare quando indicato nella Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 riguardante gli «*Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*»:

«**1.5 Adozione di strategie di intervento per i BES**

Dalle considerazioni sopra esposte si evidenzia, in particolare, la necessità di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, individuale o anche riferito a tutti i bambini della classe con BES, ma articolato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate. Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle allegate Linee guida».

Che valenza hanno le certificazioni DSA redatte da centri/referenti privati? Abbiamo obbligo di predisporre un PdP?

La diagnosi dei Disturbi specifici di apprendimento è effettuata nell'ambito dei trattamenti assicurati dal SSN ovvero da specialisti o strutture accreditate.
«*1. La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed e' comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.*
2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.
3. E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA». (Legge 170/2010, art. 3)

Il Consiglio di classe, tuttavia, in attesa di ricevere la documentazione rilasciata dagli organi competenti, ha facoltà di predisporre un Piano Didattico Personalizzato che tenga conto delle *esigenze educative speciali* dello studente.

A riguardo si richiama quanto esplicitato nel D.M. 12.07.2011, prot. n. 5669.
«Articolo 4
Misure educative e didattiche
1. Le Istituzioni scolastiche, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle allegate Linee guida, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative.
2. I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all'interno delle indicazioni curricolari nazionali per il primo e per il secondo ciclo, sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell'alunno e dello studente con DSA, adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo.
3. In un'ottica di prevenzione dei DSA, gli insegnanti adottano metodologie didattiche adeguate allo sviluppo delle abilità di letto-scrittura e di calcolo, tenendo conto, nel rispetto della libertà d'insegnamento, delle osservazioni di carattere scientifico contenute al riguardo nelle allegate Linee guida
4. Le Istituzioni scolastiche assicurano l'impiego degli opportuni strumenti compensativi, curando particolarmente l'acquisizione, da parte dell'alunno e dello studente, con DSA delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi. 5. L'adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
Articolo 5
Interventi didattici individualizzati e personalizzati

1. *La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, con l'indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate».*

Come ci si deve comportare se non ci sono alunni disabili iscritti? Quali sono i documenti obbligatori da redigere?

L'obbligo di redazione di documenti specifici per alunni con disabilità riguarda soltanto le scuole in cui questi sono presenti.
Le Istituzioni scolastiche statali di Torino Città Metropolitana, tuttavia, hanno l'obbligo di inviare il Modello H all'Ufficio Sostegno alla Persona e alla Progettualità anche nel caso in cui non fosse ad esse iscritto alcun allievo disabile: il Modello H, pertanto, sarà inviato vuoto.

PDP/PEI e PFI negli Istituti professionali. È possibile pensarli come documento unico?

Il PFI non sostituisce il PEI né il PdP, nel caso in cui quest'ultimo sia redatto per studenti con DSA.

"***3.2.3 - La personalizzazione degli apprendimenti.*** *La personalizzazione costituisce uno strumento dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche con il quale il curricolo può essere articolato in percorsi individualizzati fruibili da uno o più studenti. Essa presuppone necessariamente l'esistenza di un curricolo di istituto di riferimento (per il gruppo classe) e di un certo numero di varianti riferite ad obiettivi di apprendimento adattati al singolo allievo. Le specifiche del curricolo personalizzato per ogni studente sono indicate nel progetto formativo individuale (P.F.I.). a)* ***Il progetto formativo individuale (P.F.I.).*** *Nell'ambito del nuovo assetto didattico dell'istruzione professionale, il P.F.I. rappresenta lo strumento per l'individuazione dei bisogni formativi di ogni studente, il riconoscimento dei crediti, la definizione degli obiettivi individuali da perseguire, la formalizzazione del curriculo individualizzato con la relativa documentazione del percorso di studi, compresa la raccolta degli elementi valutativi. Con l'introduzione del P.F.I., gli istituti di istruzione professionale hanno a disposizione uno strumento omogeneo per tutti gli studenti finalizzato al riconoscimento e alla valorizzazione delle attitudini e del bagaglio di competenze di ciascuno, nel quadro della costruzione di un progetto di vita finalizzato al successo educativo, formativo e lavorativo. Tale progetto, tuttavia, non è "individuale", accezione che si riferisce alle attività didattiche tese al raggiungimento dei traguardi minimi formativi per soggetti in difficoltà, ma è "personale" poiché mira a far emergere – entro la trama delle relazioni che si instaurano tra studente, insegnanti, compagni, tutor ed esperti esterni – i talenti e le vocazioni di ciascuno, fornendogli le migliori opportunità affinché il percorso possa essere formativo e potenziante (empowerment) al grado più elevato possibile. Non a caso il d.lgs. 61/2017 precisa che: "Nel rispetto dell'assetto organizzativo del biennio dei percorsi dell'istruzione professionale, al termine del primo anno deve essere effettuata una valutazione intermedia concernente i risultati delle unità di apprendimento inserite nel P.F.I. A seguito della valutazione, il consiglio di classe comunica alla studentessa o allo studente le carenze riscontrate ai fini della revisione del P.F.I. e della definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed eventuale riorientamento da attuare. Al termine del biennio si rilascia il certificato delle competenze acquisite, redatto sulla base di un apposito modello e con riferimento alle competenze previste nel curriculum." Si ricorda, inoltre, che sul piano formale – ferme restando le disposizioni per gli alunni disabili – il P.F.I. sostituisce qualsiasi documento finalizzato alla definizione di modalità didattiche personalizzate per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES), alla documentazione delle attività di accoglienza per gli alunni stranieri, alla gestione di "passerelle" o passaggi fra ordini di scuola o sistemi diversi. In particolare, per gli alunni a forte rischio di esclusione sociale, devianza e abbandono scolastico, il P.F.I. deve individuare gli obiettivi primari in termini di contenimento e partecipazione, che saranno perseguiti anche prioritariamente rispetto al conseguimento dei livelli di competenza previsti dal PECUP di riferimento. Per tali alunni rivestiranno particolare importanza, nell'ambito del P.F.I., le attività di orientamento e ri-orientamento, anche col ricorso all'alternanza scuola lavoro e all'apprendistato. Si sottolinea che rimangono comunque applicabili le normative e le indicazioni vigenti per la progettazione didattica e la personalizzazione dei percorsi degli studenti in condizione di disabilità e con DSA."* Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale (di cui al decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, Regolamento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 – pp. 39-40).

La scuola può chiedere la frequenza di un tempo ridotto, anziché del tempo pieno, per un allievo disabile per cui sia previsto il rapporto 1:1?

La scelta del tempo scuola è un diritto spettante alla famiglia ed è disciplinato dal D.P.R. 89/2009.
Per l'allievo la cui disabilità richiede un rapporto allievo-docente 1:1 è necessario prevedere misure di sostegno che garantiscano una risposta efficace e adeguata alle sue particolari esigenze per tutto il tempo scuola. Tali misure non coincidono necessariamente e soltanto con la presenza del docente di sostegno in classe, poiché questi ha l'obbligo seguire il discente soltanto per il tempo corrispondente al proprio orario-cattedra.
A riguardo si richiama l'attenzione sull'art. 13 comma 6 della Legge Quadro del 5 febbraio 104/92:
«*Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli Interclasse, dei Consigli di Classe e dei Collegi dei Docenti*».

È altrettanto significativo, inoltre, quanto precisato a riguardo dal MI con la Nota 40 del 13 gennaio 2021:
«*Innanzitutto, è richiamato il principio della corresponsabilità educativa che comporta, ai fini dell'inclusione, una duplice prospettiva: da un lato, l'alunno con disabilità è preso in carico dall'intero team/consiglio di classe; dall'altro, il docente di sostegno è, a sua volta, una risorsa per l'intero ambiente di apprendimento. Nel richiamare tutte le plurime e univoche indicazioni in merito, mi limito a una prassi a volte trascurata: la documentazione dell'alunno è nella piena disponibilità dei docenti. Ciò riguarda anche il docente la cui presenza nella classe (comune o a maggior ragione di sostegno) sia episodica. In secondo luogo, una delle maggiori novità è rappresentata dalla diversa modulazione nell'attribuzione delle risorse professionali e dalla necessità di valorizzare tutte le professionalità presenti. Si passa, nei fatti, a una quadripartizione delle possibili attribuzioni, e a una correlazione tra risorse e disabilità specifica, sciogliendo l'erronea semplificazione meramente quantitativa. Anche in questo caso, per fare un solo esempio, è rotto il rapporto sinallagmatico gravità/rapporto 1:1, perché la domanda corretta, e la conseguente risposta da dare, è fondata sulla "tipologia" di gravità e sulle risorse professionali adatte a compensare "quel" tipo di gravità, a partire dagli stessi curriculum dei docenti del consiglio di classe. [...]Infine, ma non infine, occorre una particolare attenzione allo "snodo" dei rapporti interistituzionali. I processi di integrazione richiedono un accurato lavoro di interlocuzione con soggetti esterni all'istituzione scolastica, pubblici (il comune e l'ASL, principalmente) e privati. Si tratta di un lavoro non sempre facile di coordinamento, sovente delegato, ma che resta in capo, in ultima istanza, alla dirigenza scolastica, chiamata a garantire il coordinamento della pluralità di contributi*».

Esami per il recupero del debito formativo. Per gli allievi con DSA è possibile somministrare due prove scritte nella stessa giornata con una pausa di due o tre ore l'una dall'altra?

Non esiste una norma che vieti, per il recupero delle carenze formative, la somministrazione di due prove scritte nella stessa giornata agli studenti con DSA, ma è consigliato evitare la sovrapposizione di interrogazioni e verifiche nell'arco della mattinata/giornata e privilegiare verifiche orali al posto delle verifiche scritte, in particolare nelle lingue straniere.

Per gli studenti con disturbo specifico dell'apprendimento ai sensi della L. 170/2010 sia la somministrazione delle prove sia la valutazione degli apprendimenti deve essere coerente con il piano didattico personalizzato.

Si richiama, a riguardo, l'art. 5 della legge sopracitata:

«*Art. 5 Misure educative e didattiche di supporto*

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. 2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono: a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero. 3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. 4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari».

Le 25 ore di formazione le organizza ed eroga la singola scuola o la scuola polo?

Il DPR 275/99, all'art. 6, introducendo l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, sottolinea che la scuola, per rispondere efficacemente ai bisogni dell'utenza, non può prescindere dall'aggiornamento professionale dei docenti, dalla promozione della cultura e dello scambio di documentazione all'interno e all'esterno di essa.

Successivamente, l'articolo 1, comma 124, la Legge 107/2015 ribadisce l'importanza della formazione del personale scolastico: "*Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il PTOF e con i risultati emersi dai Piani di Miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al DPR 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria*".

Le azioni di supporto didattico per gli insegnanti di ciascuna Autonomia di ogni ordine e grado sono dunque inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, in coerenza con le scelte del Collegio Docenti che lo elabora sulla base delle indicazioni del Dirigente Scolastico.

L'obbligatorietà, quindi, attiene al rispetto del contenuto del Piano e al senso di responsabilità collettiva ed individuale nei confronti della Comunità educante.

Il D.M. 21 giugno 2021, n. 188 disciplinava, per l'a.s. 2021/2022, le modalità attuative degli interventi di formazione del personale docente, sprovvisto del titolo di specializzazione sul sostegno e impegnato nelle classi con alunni con disabilità, al fine di garantire il principio di contitolarità e della presa in carico dei processi di inclusione.

L'impegno complessivo, pari a venticinque ore di cui diciassette di formazione e otto di approfondimento, è stato oggetto di indicazioni operative emanate a cura delle Scuole-polo individuate dalla Nota MI 27622 del 6/9/2021.

Ad oggi, considerata l'importanza che riveste la formazione di tutto il personale scolastico per lo sviluppo e il miglioramento della scuola ai fini dell'inclusione e per valutare la coerenza dei processi formativi in relazione all'effettivo fabbisogno, il Ministero ha ritenuto necessario predisporre un monitoraggio delle attività formative svolte nell'a.s. 2021/2022.

A tal scopo, e in attesa di ulteriori sviluppi, la Nota MI 2590.10-08-2022 ha preceduto l'invio alle Scuole di appositi questionari diretti ai Docenti, ai DS, ai Comitati tecnico-scientifici degli UU.SS.RR.

Come comportarsi se la certificazione di disabilità viene consegnata alla Scuola nel corso dell'anno scolastico?

In un qualsiasi periodo dell'anno scolastico é possibile segnalare all'Ufficio Sostegno alla Persona e alla Progettualità il nominativo dell'alunno di nuova certificazione. A tal scopo, occorre utilizzare il Modello H da inviare, tramite mail, all'indirizzo inclusione.to@istruzionepiemonte.it, unitamente alle certificazioni prodotte dalla famiglia.

Sempre in un qualsiasi momento dell'ano scolastico, in base all'evidenza documentale e all'osservazione diretta, il Dirigente Scolastico potrà richiedere al nostro Ufficio il/i posto/i in deroga sul sostegno commisurato/i al fabbisogno dell'Ordine di scuola.

L’Ambito Territoriale richiede di compilare il modello H nel mese di marzo, i docenti provvedono alla quantificazione delle ore di sostegno alla fine di giugno, come si possono conciliare questi due dati che, in realtà, dovrebbero coincidere?

La compilazione del Modello H, nel mese di marzo, è finalizzata alla definizione dell’Organico di Diritto assegnato alle Scuole dal MIM. Le Autonomie Scolastiche

Nel mese di giugno, le richieste di posti sul sostegno, effettuate dai Dirigenti scolastici, concorrono alla definizione dell’Organico di Fatto, in deroga a quello di Diritto.

Chi fa parte del GLO di ogni alunno e, soprattutto, chi approva e firma il PEI?

[…] "*Ogni gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'allievo con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare (UVM)" [….] "All'interno del GLO è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione*". D.Lgs.7 agosto 2019, n. 96, artt.10 e 11.

Secondo le indicazioni delle *Linee Guida* allegate al D.I. 182/20, la firma di tutti i membri del GLO è prevista sul PEI, redatto entro il mese di ottobre e rivisto, al termine dell'a.s., nell'incontro di verifica.

Di norma, entro il mese di giugno, si procede all'elaborazione del PEI provvisorio per gli alunni neo-iscritti e/o neo-certificati. Entro il mese di ottobre si provvede all'elaborazione del PEI definitivo per tutti.

E’ necessario preparare un decreto per ogni GLO?

Sì. L’ art. 3 , comma 8, del DI 182/2020 recita: « *Il Dirigente scolastico, ad inizio anno, sulla base della documentazione presente agli atti, definisce, con proprio decreto la configurazione del GLO*». La composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione può essere integrata o modificata anche durante l’anno scolastico, con analoghe procedure, riportando le variazione nell’apposito riquadro della parte introduttiva del PEI.

In merito al caricamento dei dati e delle certificazioni al SIDI per ogni alunno DVA , una volta inserito tutto il fascicolo deve restare con lo stato IN LAVORAZIONE oppure dobbiamo rendere il fascicolo COMPLETO? E qual è la differenza tra lo stato COMPLETO e lo stato COMPLETO - CERTIFICAZIONE REGIONALE...".

Al momento del salvataggio, alla versione del Fascicolo alunni con disabilità può essere attribuito uno dei seguenti stati:

- 'IN LAVORAZIONE': in tal caso la versione non è consolidata ed il sistema non effettua alcun controllo sui dati inseriti; è possibile, pertanto, valorizzarne anche solo una parte, in attesa di poterli completare in un momento successivo;

- 'COMPLETO': in tal caso la versione è consolidata ed il sistema, prima di procedere al salvataggio, esegue una serie di controlli sulla validità e sulla completezza dei dati inseriti; in particolare viene verificato che siano stati valorizzati:
- la Data del Verbale di accertamento del collegio medico-legale;
- la Classificazione del codice malattia;
- il Codice prevalente;
- il Beneficio legge 104 (Comma 1 o 3 dell'art. 3 - legge 104);
- la Struttura sanitaria che ha emesso la certificazione;
- Presenza assistenza di base - ATA scuola - Presenza della figura educativo - assistenziale AEC - Necessità della figura dell'assistente per autonomia o comunicazione che siano state caricate tutte le Certificazioni dichiarate obbligatorie dall'USR di riferimento;
- 'COMPLETO - Certificazione Regionale per l'Inclusione Scolastica (C.I.S.) rilasciata ai sensi dell'art. 3 della Legge 104-1992': questo stato può essere attribuito, in virtù di uno specifico accordo con alcune Regioni di appartenenza (Es. Lazio, Emilia Romagna, NO Regione Piemonte), al fascicolo di alunni ai quali sia stata riconosciuta la disabilità, ma non il beneficio della legge 104. In presenza di tale stato: ▪ non è consentita la selezione del 'Beneficio legge 104' (comma 1 o 3), incongruente con la condizione dell'alunno; ▪ restano obbligatori: - la Data del Verbale di accertamento del collegio medico-legale, che in questo caso si riferisce alla certificazione sostitutiva richiesta dalla regione per il riconoscimento della disabilità e del diritto al sostegno dell'alunno; - la Classificazione ed i relativi Codici di disabilità; - tutte le Certificazioni dichiarate obbligatorie dall'USR di riferimento. La versione del fascicolo salvata con questo stato, contraddistinto da un asterisco nell'elenco esposto nella schermata di 'Gestione fascicolo' è da considerarsi a tutti gli effetti consolidata.

Quando devono essere compilate le sezioni 11 e 12 del PEI?

Le sezioni 11 e 12 potranno essere compilate a partire dal mese di maggio ’23, come indicato dal MI con Nota 3330/2022.

“*Il Consiglio di Stato, Sezione VII, con Sentenza n. 3196 del 15 marzo 2022, pubblicata il 26 aprile 2022, accogliendo il ricorso del Ministero dell'istruzione, ha riformato la Sentenza del TAR Lazio n. 9795 del 19 luglio 2021 che annullava il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, e i relativi allegati. Con la Sentenza del marzo scorso, dunque, riacquistano piena efficacia il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, e i documenti ad esso allegati*”.

[…] “*Considerato che in questo momento dell'anno scolastico i Gruppi di lavoro operativi per l'inclusione (GLO) sono impegnati nella redazione del PEI per l'a.s. 2022/2023, si rappresenta l'esigenza che l'attività in corso abbia a riferimento la progettualità educativo-didattica. Solo a partire dal mese di maggio 2023, infatti, sarà necessario predisporre le Sezioni del modello nazionale PEI relative al fabbisogno di risorse professionali per l'inclusione (Sezioni 11 e 12). A quest'ultimo fine, saranno fornite specifiche indicazioni relative ai raccordi tra la documentazione clinica e la redazione del PEI*”.

Potete chiarire sulla eventuale presenza di terapisti esterni, anche in termini numerici, delle famiglie (ABA, ecc..) e della dichiarazione di non retribuzione degli stessi?

E' possibile far accedere i terapisti esterni (tra cui quelli ABA) a Scuola e, successivamente in aula, previa progettazione condivisa e concordata con la Famiglia dell'alunno, autorizzata dal DS e opportunamente comunicata ai genitori degli altri alunni, i quali devono esprimere per iscritto il proprio consenso od il relativo diniego. Il professionista, che deve interfacciarsi con il team dei docenti e relazionarsi con l'insegnante di sostegno, è tenuto a limitarsi alle azioni concordate e declinate nel Protocollo, rispettando la privacy del proprio assistito e degli allievi della classe. La presenza del terapista deve essere prevista e segnalata nel PEI. Sempre nel medesimo Protocollo si può ribadire la non retribuzione degli stessi.

Possono partecipare al GLO anche le associazioni, come per esempio per l'autismo?

Con il nuovo DLgs 96/2019 (art.9 comma 10), il responsabile del PEI è solo la Scuola. Tutti gli insegnanti della classe sono componenti del GLO .

Partecipano inoltre:

Genitori

Figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e l'alunno con disabilità

Studente con disabilità nella sec. di secondo grado, anche se minorenne

Fornisce il necessario supporto: UVM Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'ASL

Composizione del GLO (DI 182/20 art. 3) : ***Figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e l'alunno con disabilità***

Figure professionali interne:

- psicopedagogista (ove presente);
- docenti referenti per le attività di inclusione;
- docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI (DI 182/20 art. 3 c. 5).

Possono inoltre partecipare:

- i collaboratori scolastici che coadiuvano nell'assistenza di base. (DI 182/20 art. 3 c. 7).

Figure professionali esterne:

- Rappresentante dell'UVM dell'ASL designato dal Direttore Sanitario (DI 182/20 art. 3 c. 3).
- Assistente all'autonomia ed alla comunicazione
- Rappresentante del GIT territoriale (DI 182/20 art. 3 c. 5).

Possono inoltre partecipare:

- *un esperto indicato dalla famiglia (con valore consultivo e non decisionale) (DI 182/20 art. 3 c. 6).*
- altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico pedagogici e di orientamento (DI 182/20 art. 3 c. 7).

Le Linee Guida precisano : "L'individuazione non è univoca e richiede pertanto una precisa autorizzazione formale da parte del Dirigente scolastico [...] Resta di competenza della dirigenza stabilire la necessità o meno di tale individuazione formale, ricordando che, se ritenuto utile, è possibile prevedere la loro partecipazione in qualità di esterni a singoli incontri [...] Su invito formale del Dirigente scolastico e - in caso di privati esterni alla scuola - acquisita l'autorizzazione dei genitori per la privacy, possono partecipare ai singoli incontri del GLO, per tutta la durata o limitatamente ad alcuni punti all'ordine del giorno, anche altre persone il cui supporto viene ritenuto utile ai lavori del gruppo".

Se la famiglia indica ad es. il presidente dell'ANGSA, come esperto esterno, quest'ultimo può partecipare tenuto conto dei vincoli menzionati dalla normativa.

Vi sono sempre più scuole che rilevano la necessità di considerare la plusdotazione: come trattarla?

Con la nota MIUR 562 del 3 aprile 2019, è stata definitivamente qualificata come corretta la prassi già seguita dalle istituzioni scolastiche che hanno inserito gli alunni plusdotati nell'elenco degli alunni con BES.

Alunni e studenti ad alto potenziale intellettivo

«In base alle segnalazioni ricevute dalle scuole e alle comunicazioni scientifiche dei settori accademici di riferimento, emerge come fra la popolazione scolastica siano presenti bambini ad alto potenziale intellettivo, definiti Gifted children in ambito internazionale. A seguito dell'emanazione della Direttiva 27.12.2012, molte istituzioni scolastiche hanno considerato tali alunni e studenti nell'ambito dei Bisogni Educativi Speciali. Tale prassi, assolutamente corretta, attua la prospettiva della personalizzazione degli insegnamenti, la valorizzazione degli stili di apprendimento individuali e il principio di responsabilità educativa. Anche in questo caso la strategia da assumere è rimessa alla decisione dei Consigli di Classe o Team Docenti della primaria che, in presenza di eventuali situazioni di criticità con conseguenti manifestazioni di disagio, possono adottare metodologie didattiche specifiche in un'ottica inclusiva, sia a livello individuale sia di classe, valutando l'eventuale convenienza di un percorso di personalizzazione formalizzato in un PDP».

La procedura di richiesta di sostegno in deroga è sempre la medesima anche in corso d'anno?

E' prescrittivo per la richiesta di posti in deroga di sostegno fare riferimento alla Nota 7780.17- 06 -2022: Rilevazione fabbisogno posti sostegno in deroga e relativi allegati.

DETERMINAZIONE ORGANICO DI DIRITTO a.s. 23/24 - STATALI - salvo diversa indicazione da parte del MI, a MARZO 2022: invio del Modello H contenente l'elenco degli alunni con disabilità certificata, determinato dalle nuove iscrizioni. Le istituzioni scolastiche statali senza allievi con disabilità devono trasmettere ugualmente il Modello H vuoto. Invio delle NUOVE certificazioni, relative ai nuovi iscritti e alle nuove diagnosi, oppure di quelle MANCANTI.

Gli scrutini finiscono spesso tardi perché alcuni docenti sono condivisi tra più istituti. Come procedere correttamente per la determinazione dell'Organico di Fatto di giugno?

Comprendiamo le tempistiche delle istituzioni scolastiche, ma sollecitiamo le stesse nel tenere presente rigorosamente i riferimenti indicati nei PRINCIPALI ADEMPIMENTI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEL CORSO DELL' A.S. 2022/2023 con particolare riferimento a:

ENTRO GIUGNO 2022: DETERMINAZIONE ORGANICO DI FATTO a.s. 23/24

Invio del Modello H contenente l'elenco degli alunni con disabilità certificata, determinato dagli esiti degli scrutini finali (statali e parit.)

Invio della Dichiarazione del Dirigente, per la richiesta dei posti in deroga al diritto, e dei file excel, indicanti il fabbisogno della Scuola (statali).

Invio delle NUOVE certificazioni, relative nuove diagnosi, oppure di quelle MANCANTI (statali e parit.)

Eventuali ulteriori indicazioni da parte del MI saranno tempestivamente comunicate alle istituzioni scolastiche a mezzo circolare.

Quali sono i documenti obbligatori da inserire al SIDI?

Essi sono: PdF1 e Verbale Legge 104/92, cioè Profilo descrittivo di Funzionamento, almeno allegato B parte 1, e Verbale della commissione medica per l'accertamento dell'handicap (verbale definitivo INPS)

I dati sensibili vanno oscurati dalle certificazioni?

Il DM 162/2016 sottolinea quanto segue: "*L'istituzione scolastica, raccolta e redatta la [...] documentazione, provvede a caricarla, priva degli elementi identificativi diretti degli interessati, nella partizione costituita dal presente regolamento nell'ANS, affinché i «Gruppi di Lavoro per l'integrazione scolastica» (previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 104/1992), accedendo in sola visione ai predetti documenti, possano esprimere il parere motivato sulle ore di sostegno richieste dall'istituzione scolastica sul singolo caso. Il parere del Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica, relativo al singolo studente, è caricato nella partizione costituita nell'ANS per essere successivamente visionato dal Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale (ora ATP) , per i successivi provvedimenti di competenza. Si precisa che il parere espresso dal Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica riguardo alle ore di sostegno da attribuire all'alunno disabile, necessario per la corretta assegnazione del personale docente di sostegno, è privo di dati personali*".

I GLO sono da considerare obbligo di servizio? Quindi tutto il consiglio di classe è vincolato alla partecipazione?

Funzionamento del GLO (art. 4 DM 182/20)

Convocazione e validità

Il GLO è convocato dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione. Tutti membri individuati nel decreto del dirigente vanno sempre convocati (c. 7).

Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l'orario di lezione (c. 5).

Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza (c. 4).

Inoltre, dal D.Lgs (del 2019 art.9 comma 10) e DI 182/2020 (art. 3 comma 10) si evince che ai componenti del GLO per l' inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.